

Anzianità aziendale per la concessione della Cigs e di mobilità, anche in deroga, in caso di succe

12 Marzo 2012

L'Inps, con la circolare n. 30 del 2 marzo 2012, di cui si allega copia, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al computo dell'anzianità aziendale e lavorativa, in caso di successione di appalti, ai fini della concessione di prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, anche in deroga.

Al riguardo l'Istituto, già con la precedente circolare n. 148/98, aveva chiarito, con riferimento alla prestazione di mobilità ordinaria, che per i lavoratori transitati da un'impresa appaltatrice all'altra, l'anzianità aziendale venisse valutata con riferimento all'Ente appaltante, cumulando i periodi prestati alle dipendenze delle diverse imprese appaltatrici.

L'Inps ha ora esteso i criteri adottati per la mobilità ordinaria anche alle ipotesi di crisi aziendali temporanee o di lunga durata ed in particolare in tutti i casi nei quali, per la concessione di prestazioni a sostegno del reddito, sia previsto il computo dell'anzianità aziendale.

In merito, si ricorda che l'art. 8 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, con riferimento al trattamento straordinario di integrazione salariale, prevede quale requisito soggettivo un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 90 giorni alla data della presentazione della domanda e che l'art. 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, richiede, per l'indennità di mobilità, un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato.

In virtù di quanto sopra l'Inps conferma che: "nel caso in cui i lavoratori, continuando a prestare la stessa attività per il medesimo appaltante, transitino da un'impresa all'altra per successione di appalti, l'anzianità aziendale ai soli fini per la concessione della Cigs e della indennità di mobilità, anche in deroga, deve essere valutata cumulando i periodi prestati alle dipendenze delle diverse imprese appaltatrici, anche nelle ipotesi in cui non sussista la fattispecie del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del c.c.".

[5794-INPS_CIRCOLARE_30.pdf](#)Apri